

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 giugno 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2017, n. 9.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017- 2019. (17R00532) ... Pag. 1

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2017, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie. (17R00547) ... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2017, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato). (17R00548) ... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2017, n. 20.

Modifica della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica). (17R00549) ... Pag. 8

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 novembre 2017, n. 42.

Standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia. (18R00003) ... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 novembre 2017, n. 43.

Abrogazione del regolamento di esecuzione sulle Zone per insediamenti produttivi. (18R00054) Pag. 16

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2017, n. 31.

Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale. (18R00028) ... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2017, n. 32.

Fibromialgia ed encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare. (18R00029) ... Pag. 19



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 novembre 2017, n. 0264/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un finanziamento a favore dell'Università degli Studi di Udine per l'attività del laboratorio apistico regionale (LAR) previsto dall'articolo 17 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura). (18R00078).

Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 novembre 2017, n. 0265/Pres.

Regolamento di cui all'articolo 9, comma 61, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della LR 10.11.2015, n. 26), disciplinante i criteri per la concessione e le modalità di utilizzo dei contributi straordinari previsti dal comma 60 del medesimo articolo a sostegno delle sperimentazioni regionali in materia di abitare possibile e di domiciliarità innovativa, nonché le azioni di monitoraggio e di valutazione delle sperimentazioni. (18R00079)

Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2017, n. 0267/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres. (18R00080)

Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2017, n. 0268/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca Spa e di Banca popolare di Vicenza Spa, emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2016, n. 223/Pres. (18R00081)

Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 novembre 2017, n. 0271/Pres.

LR 18/2005, art. 77-bis. Regolamento recante la disciplina dell'Elenco regionale dei terzi membri dei collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all'articolo 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). (18R00087)

Pag. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2017, n. 17.

Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale). (18R00110)

Pag. 29

RETTIFICHE*AVVISI DI RETTIFICA*

Avviso di rettifica alla legge regionale 20 novembre 2017, n. 29, della Regione Basilicata, recante «Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà». (18R00032)

Pag. . . 31

Avviso di rettifica alla legge regionale 20 novembre 2017, n. 30, della Regione Basilicata, recante «Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva». (18R00033)

Pag. . . 31



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2017, n. 9.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 30 novembre 2017)

**L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME
DEI BILANCI E RENDICONTI**

ai sensi dell'art. 84, nono comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019, di cui all'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019) e successive modificazioni, sono introdotte le variazioni allegata alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2017 presenta le seguenti variazioni:

in termini di competenza: + 17.888.702,00 euro;

in termini di cassa: + 17.888.702,00 euro.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019, di cui all'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019) e successive modificazioni, sono introdotte le variazioni allegata alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2017 presenta le seguenti variazioni:

in termini di competenza: + 17.888.702,00 euro;

in termini di cassa: + 17.888.702,00 euro.

Art. 3.

Allegati

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

Art. 4.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e le riduzioni di spesa derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 5.

Contratto stralcio del personale regionale

1. In funzione del raggiungimento dell'accordo per la sottoscrizione del contratto stralcio del personale regionale dell'area non dirigenziale relativo agli anni 2016 e 2017, la Giunta è autorizzata a disporre della somma massima di euro 700.000,00 attingendo a risorse non utilizzate derivanti dalle forme di finanziamento del Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale previste dall'art. 66 del vigente contratto collettivo.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede con un'integrazione di stanziamento di euro 700.000,00 sul fondo per il rinnovo contrattuale con corrispondente riduzione dei fondi speciali all'interno della missione/programma 20/03 (fondi ed accantonamenti/altri fondi), titolo 1 (spese correnti) dell'esercizio finanziario 2017.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 29 novembre 2017

Il Presidente della Regione: KAMPATSCHER

(Omissis).

17R00532



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2017, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4751 del 23 novembre 2017)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017-2019

1. Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui alla legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019) sono autorizzati gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa, riportati nell'allegato A, ai sensi degli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.

Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2016

1. In base all'art. 6, comma 1 del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, approvato con legge regionale 2 agosto 2017, n. 11 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016) ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2016 della Regione da parte della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 55/2017/SECPIE/PARI del 7 luglio 2017, il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 1.484.870.078,71.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 11/2017, al disavanzo di amministrazione di cui al comma 1 è sottratto, quale parte disponibile, l'importo complessivo pari ad euro 7.562.571.142,15, di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto in applicazione delle vigenti normative di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 13 settembre 2016, n. 162-29636, allegata alla legge regionale 16 settembre 2016, n. 17 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015).

3. La quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 vincolata per il recupero della quota del disavanzo al 31 dicembre 2014, di competenza degli esercizi successivi al 2016, determinata in euro 366.772.610,58, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 11/2017, è iscritta per il medesimo importo in entrata all'esercizio 2017 ed in spesa sul medesimo esercizio per un importo non superiore al valore dell'ammortamento del disavanzo di competenza; la quota residua dell'avanzo vincolato, pari ad euro 191.374.871,95, ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, punto 9.2, costituisce la copertura del fondo vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

Art. 3.

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in euro 502.523.805,57 in conformità con quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 11/2017.

Art. 4.

Accantonamenti a fondi

1. Nell'esercizio 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, gli importi iscritti all'art. 3 della legge regionale n. 6/2017, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016, sono aggiornati sulla base dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 11/2017 al valore complessivo di euro 5.700.595.705,63, così composto:

a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016 derivante da riaccertamento straordinario dei residui per un importo pari a euro 537.126.442,50;

b) fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2016 per un importo pari a euro 112.233.741,08;

c) fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2014»), per un importo pari a euro 13.000.000,00;

d) fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 137.960.130,73, di cui euro 60.469.648,30 per sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/2010 del 12 dicembre 2012, euro 22.741.094,18 per sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015, euro 54.749.387,77 per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al Commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2015»);



e) altri accantonamenti per un importo pari a euro 250.230.670,53, di cui euro 49.378.886,55 per iscrizione spese relative al trasporto pubblico locale ai sensi della deliberazione della Corte dei conti n. 92/2016/SCRPIE/PARI del 12 luglio 2016, euro 182.818.182,49 per recepimento nella competenza dell'esercizio 2016 di spese impegnate negli esercizi successivi in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, euro 18.033.601,49 per iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea;

f) fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti: euro 4.650.044.721,27, di cui euro 3.039.313.610,92 derivante dalle anticipazioni per contratti stipulati dalla Regione come previsto dall'art. 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2016») e euro 1.761.731.110,35 derivanti dai contratti stipulati dal Commissario straordinario ai sensi della legge n. 190/2014 come previsto dall'art. 1, comma 701 della legge n. 208/2015, al netto dei contributi erogati al medesimo Commissario straordinario nel 2015 per euro 151.000.000,00.

Art. 5.

Fondo per potenziali contenziosi

1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 è iscritto il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da potenziali contenziosi.

2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.

Art. 6.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2016

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 sono aggiornati in conformità ai corrispondenti dati di fine esercizio definiti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, approvato con legge regionale n. 11/2017.

Art. 7.

Integrazione dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine

1. L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'allegato 13 della legge regionale n. 6/2017 è integrato dai capitoli 169972, 185871, 295532, 182898.

Art. 8.

Riduzione del debito fuori bilancio

1. A seguito delle istruttorie di revoca dei contributi disposte dagli uffici regionali, il debito fuori bilancio di cui all'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), relativo ai finanziamenti erogati a valere sul fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive dall'Istituto per il credito sportivo nel periodo dal 2000 al 2014, è ridotto dell'importo di euro 789.400,00 a valere sull'esercizio 2018 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

Art. 9.

Contributo straordinario all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia

1. A seguito della sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Torino n. 431/2017 del 15 maggio 2017 è riconosciuto all'ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia un contributo straordinario pari all'importo del giudicato.

2. Il contributo di cui al comma 1 è quantificato in euro 144.305,10, cui si fa fronte con le risorse iscritte per l'anno 2017 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

3. Al prelievo di somme dal fondo per spese impreviste di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.


Art. 10.

Accordo di finanziamento con il Fondo europeo per gli investimenti per la costituzione e gestione di un Fondo multiregionale di garanzia supportato dal FEASR

1. La Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento con il Fondo europeo per gli investimenti per la costituzione e gestione di un Fondo multiregionale di garanzia supportato dal FEASR.

2. Per la copertura delle eventuali spese relative a commissioni di gestione, spese impreviste, interessi negativi, perdite di tesoreria e comunque tutti i costi posti a carico della Regione in relazione ai contenuti dell'accordo di cui al comma 1, sono utilizzate le quote di cofinanziamento regionale e gli aiuti di Stato aggiuntivi al PSR 2007-2013 trasferite all'Organismo pagatore regionale, istituito con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e non utilizzate per un importo massimo stimato in euro 1.000.000,00.

3. Nell'anno in cui la Regione provvede al pagamento delle spese di cui al comma 2, i fondi destinati alla loro copertura sono versati alla Regione dall'Organismo pagatore regionale ed introitati nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) del



bilancio di previsione finanziario 2017-2019 su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato «Restituzione fondi trasferiti all'Organismo pagatore regionale per il cofinanziamento e gli aiuti di Stato aggiuntivi al PSR 2007-2013».

4. Le somme di cui al comma 3 sono iscritte in spesa nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sul capitolo di nuova istituzione denominato «Spese derivanti dall'Accordo di finanziamento con il Fondo europeo per gli investimenti per la costituzione e gestione di un Fondo multiregionale di garanzia supportato dal FEASR» ed utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte dell'Organismo pagatore regionale alla Regione.

Art. 11.

Misure per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali

1. Con decorrenza dall'esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 è istituito nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) il fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali. Il fondo è alimentato con l'accantonamento dell'1 per cento dell'ammontare del maggior gettito effettivamente riscosso a seguito delle attività di accertamento e di quelle conseguenti finalizzate alla riscossione coattiva dei tributi regionali e del gettito effettivamente riscosso a seguito dei procedimenti relativi all'applicazione di sanzioni amministrative di competenza della Regione.

2. Il fondo è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, di supporti e servizi informatici, alle spese per la manutenzione ed a quelle per la frequenza del personale a corsi di formazione e di aggiornamento, all'acquisto di testi e riviste anche digitali e all'erogazione di compensi incentivanti per i dipendenti regionali.

3. Con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione, individua la percentuale di maggior gettito da destinare a compensi incentivanti per il personale e il personale avente diritto e ne stabilisce i criteri di attribuzione.

4. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

Art. 12.

Anticipo risorse messa in sicurezza della strada provinciale n. 75

1. Al fine di fare fronte all'evento franoso che ha interessato la strada provinciale n. 75 di Valle Cannobina e di provvedere alla messa in sicurezza del versante e rifacimento del fondo stradale, è iscritto nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 uno stanziamento di euro 1.050.000,00 a titolo di anticipo da erogare alla Provincia del Verbano Cusio

Ossola, con diritto di rivalsa di pari importo sulle risorse dello stanziamento triennale 2018-2020 sulla viabilità provinciale previsto dal fondo statale per lo sviluppo e la coesione.

Art. 13.

Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani

1. È costituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo pari a un valore massimo di euro 24.500.000,00 per favorire investimenti tramite accordi di programma con gli enti locali e per la concessione di garanzie su finanziamenti da parte delle imprese private, destinato a finanziare progetti di sviluppo turistico volti a promuovere l'attrattività dei territori montani, l'escursionismo e gli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita.

2. Il fondo di cui al comma 1 è articolato in un fondo di garanzia per il sostegno degli investimenti privati e in un fondo per favorire investimenti tramite accordi di programma con gli enti locali.

3. Sono autorizzati a richiedere il sostegno al fondo di garanzia esclusivamente i soggetti privati che operano nello stesso ambito territoriale oggetto degli appositi accordi di programma stipulati ai sensi del comma 1, con esclusione dei soggetti già destinatari di altre risorse regionali.

4. Alla copertura di quanto previsto dal presente articolo, si provvede tramite l'iscrizione in entrata nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019, al titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) delle somme di:


a) euro 10.000.000,00 della liquidità dovuta da Finpiemonte S.p.A., di cui all'allegato C) dell'art. 19, comma 3 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018);

b) euro 10.000.000,00 provenienti dalle economie giacenti sui conti correnti di Finpiemonte S.p.A., non compresi nell'allegato C) di cui alla lettera a) ed individuati nell'allegato B) alla presente legge denominato «Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani».

5. Le somme di cui al comma 4 sono iscritte in spesa nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 in un apposito fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani.

6. Alla copertura di quanto previsto dal presente articolo si provvede, altresì, tramite la riduzione fino a euro 4.500.000,00 degli importi iscritti nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, rispettivamente per euro 3.000.000,00 a valere sul fondo per investimenti da destinare al turismo invernale e fino ad euro 1.500.000,00 a valere sul fondo investimenti per la stabilità finanziaria.

7. L'iscrizione delle somme di cui ai commi 4 e 5 ed il prelievo dai fondi di cui ai commi 5 e 6 sono disposti dalla Giunta regionale con provvedimento amministrativo.



Art. 14.

Restituzione di economie su fondi giacenti presso Finpiemonte S.p.A.

1. Le economie sui fondi già trasferiti a Finpiemonte S.p.A., relative al finanziamento di interventi conclusi, ancora giacenti presso i fondi medesimi a seguito di rinunce, minori liquidazioni o rientri, sono restituite alla Regione previa apposita comunicazione da parte dell'ente strumentale stesso.

2. L'iscrizione delle somme di cui al comma 1 avviene con bilanciamento in entrata e in spesa nell'esercizio in cui le restituzioni si manifestano e l'utilizzo delle medesime in spesa è autorizzato solo a seguito dell'avvenuto accertamento dell'entrata.

3. Le risorse restituite nell'esercizio 2017 sono iscritte in entrata nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e in spesa in un apposito fondo per il finanziamento di investimenti e accordi di programma, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

4. Le iscrizioni di cui al comma 3 non riguardano le economie già destinate con:

a) l'allegato C) dell'art. 19, comma 3 della legge regionale n. 6/2016;

b) l'art. 13, comma 4, lettera b) della presente legge;

c) l'art. 10, comma 2 della presente legge.

5. L'iscrizione in entrata e in spesa delle risorse ed il prelievo dai fondi di cui al comma 3, sono disposti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento amministrativo.

Art. 15.

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo 118/2011

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 118/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2015 è cessata l'efficacia delle norme della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) incompatibili con il medesimo decreto legislativo e relativi allegati.

Art. 16.

Disposizioni per favorire l'estinzione delle comunità montane

1. Al fine di favorire la conclusione del processo di superamento delle comunità montane disposto al capo IV della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) in deroga a quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (legge sulla montagna), la somma complessiva di euro 600.000,00 a valere sugli stanziamenti disposti sul capitolo 151888 della missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione regionale 2017 è destinata per euro 400.000,00 alle comunità

montane di cui all'art. 24, comma 1 della legge regionale n. 24/2016 e per euro 200.000,00 al saldo dei contributi regionali riconosciuti alle comunità montane per la realizzazione di progetti integrati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2004, n. 41-11889 (legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 29. Ordine del giorno del Consiglio regionale n. 1058 del 9 settembre 1999. Criteri per l'assegnazione delle risorse alle comunità montane per l'anno 2004).

2. I criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze connesse alla conclusione delle attività di liquidazione dichiarate dai commissari liquidatori.

Art. 17.

Disposizioni in materia di impiego del volontariato di protezione civile

1. Al fine di favorire l'impiego del volontariato di protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza in occasione degli eventi classificabili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e dall'art. 14 del regolamento regionale 23 luglio 2012, n. 5 (Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R), la Regione sostiene direttamente le spese relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale.

2. I rimborsi di cui al comma 1 sono riconosciuti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per l'attività dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte istituito con deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 35-7149 (Istituzione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 concernente «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»).

3. I rimborsi sono effettuati secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) e dei successivi provvedimenti attuativi.

4. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 100.000,00 annui, si fa fronte con le dotazioni della missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. A tal fine



è istituito un apposito capitolo denominato «Rimborsi ai datori di lavoro dei volontari impegnati in attività di protezione civile di competenza regionale», che presenta la necessaria dotazione finanziaria.

Art. 18.

Disposizione transitoria per i servizi educativi per la prima infanzia

1. In via transitoria e fino all'entrata in vigore di specifica normativa regionale attuativa dell'art. 6, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180, 181, lettera *e*), della legge 13 luglio 2015, n. 107), i servizi educativi per la prima infanzia sono identificati in:

- a) nido d'infanzia e micro-nido;
- b) sezione primavera;
- c) servizi integrativi.

2. I servizi integrativi per la prima infanzia sono articolati in:

- a) servizio in contesto domiciliare: nido in famiglia;
- b) spazio gioco per bambini: centro di custodia oraria;
- c) centro bambini e famiglie.

3. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce i requisiti minimi strutturali ed organizzativi-gestionali, i criteri e le modalità per la realizzazione ed il finanziamento dei servizi elencati ai commi 1 e 2.

4. Non sono attivabili e autorizzabili servizi per bambini da 0 a 6 anni diversi da quelli definiti dal decreto legislativo n. 65/2017 e dai commi 1 e 2. I servizi sperimentali sono ricondotti, nei termini dei protocolli di sperimentazione, all'interno del sistema dei servizi di cui al decreto legislativo citato.

5. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale attuativa del decreto legislativo n. 65/2017, di cui al comma 1, i servizi educativi per la prima infanzia sono vigilati ed autorizzati in applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

6. Fino all'entrata in vigore dei requisiti, di cui al comma 3, continuano ad applicarsi, in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali, le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- a) deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2004, n. 48-14482, identificativa dei servizi di nido in famiglia;
- b) deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2008, n. 2-9002, identificativa dei servizi di sezioni primavera;
- c) deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2013, n. 31-5660, identificativa dei servizi di centro di custodia oraria;
- d) deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732, identificativa dei servizi di micro-nido.

7. Le risorse necessarie per sostenere il sistema dei servizi e per la compartecipazione al fondo, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 65/2017, sono determinate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, attraverso uno stanziamento di parte corrente, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.000.000,00 per ciascun anno, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, di nuova istituzione, nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 19.

Incremento del patrimonio della Fondazione per il libro, la musica e la cultura

1. La Giunta regionale è autorizzata ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione per il libro, la musica e la cultura per un importo complessivo massimo pari a euro 1.500.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse stanziolate nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, che presenta la necessaria dotazione finanziaria.

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23


1. All'art. 5, comma 2, lettera *g*) della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) all'inizio del periodo le parole «gli autoveicoli elettrici e quelli» sono sostituite dalle seguenti: «gli autoveicoli, i motoveicoli e ciclomotori elettrici e gli autoveicoli».

2. All'art. 5, comma 2, lettera *g*) della legge regionale n. 23/2003, dopo le parole «quelli a doppia alimentazione» sono aggiunte le seguenti: «benzina/elettrica con potenza complessiva non superiore a 100 kilowatt».

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto) è sostituito dal seguente: «3. Per piccolo quantitativo si intende una quantità di manufatti in cemento amianto uguale o inferiore a 250 metri quadrati.»



Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1

1. L'allegato C di cui all'art. 9, comma 5 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (legge finanziaria per l'anno 2014) è sostituito dall'allegato C alla presente legge.

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26

1. L'art. 11 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (Restituzione di debiti da Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.)

1. Anche al fine di applicare quanto previsto all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2015»), la Società di Committenza Regione Piemonte (SCR) S.p.A. restituisce alla Regione debiti per un importo complessivo pari ad euro 107.866.309,82 così come ripartiti nell'allegato A, destinati esclusivamente al rimborso di spese eseguite dalla medesima con mandato senza rappresentanza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte con bilanciamento degli importi nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019:

a) su apposito capitolo di entrata istituito nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), denominato «Restituzione di debiti da SCR-Piemonte destinati al rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza»;

b) su apposito capitolo vincolato di spesa istituito nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), denominato «Rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza».

3. Le somme iscritte al capitolo di spesa di cui al comma 2, lettera b), sono utilizzabili solo a seguito dell'avvenuto accertamento delle entrate disposte da SCR-Piemonte S.p.A.».

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2016, n. 14

1. All'art. 25, comma 1 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), le parole «del bilancio regionale per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «del bilancio di previsione finanziario 2017-2019».

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24

1. L'allegato B di cui all'art. 16, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) è sostituito dall'allegato E alla presente legge.

2. All'art. 16, comma 2 della legge regionale n. 24/2016, l'importo di euro 193.417,96 è sostituito con l'importo di euro 191.669,00.

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2017, n. 6

1. All'art. 17, comma 1 legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019), le parole «si fa fronte con le risorse finanziarie della missione 20, programma 20.01 del medesimo bilancio» sono sostituite con le seguenti: «si fa fronte con le risorse finanziarie della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del medesimo bilancio».

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2017, n. 15

1. L'allegato 1 di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2017, n. 15 (Bilancio consolidato del gruppo «Regione Piemonte» per l'anno 2016) è sostituito dall'allegato F alla presente legge.

Art. 28.

Aggiornamento degli allegati alla legge regionale n. 6/2017 ed approvazione ulteriori allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati alla presente legge recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di bilancio indicate nell'allegato A della legge regionale n. 6/2017:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato G);

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato H);

c) l'aggiornamento della nota integrativa del bilancio di previsione 2017-2019 (allegato I).

2. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre aggiornati gli allegati di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d), e), h), i), l), m), n), della legge regionale n. 6/2017.

3. Ai sensi del comma 2 sono approvati i seguenti allegati alla presente legge:

a) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato L);

b) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato M);

c) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato N);

d) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato O);

e) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato P);



f) il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato Q).

4. È allegata alla presente legge, in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera h) del decreto legislativo n. 118/2011, la relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione (allegato R).

Art. 29.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 novembre 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00547

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2017, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47S1 del 23 novembre 2017*)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39

1. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) le parole «nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa» sono soppresse.

2. Il comma 5-bis dell'art. 1 della l.r. 39/1998 è abrogato.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 novembre 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00548

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2017, n. 20.

Modifica della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47S1 del 23 novembre 2017*)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) le parole: «alle imprese editoriali aventi sede legale e operanti in Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese editoriali aventi sede legale o comunque operanti in Piemonte».

Art. 2.

Modifica all'art. 5 della l.r. 25/2009

1. Al comma 2 dell'art. 5 della l.r. 25/2009 le parole: «l'emittente la cui sede legale e la sede operativa principale» sono sostituite dalle seguenti: «l'emittente la cui sede legale o la cui sede operativa principale».



Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano né possono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 novembre 2017

CHIAMPARINO

(Omissis).

17R00549

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 novembre 2017, n. 42.

Standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 28 novembre 2017)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 31 ottobre 2017, n. 1180

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 17, comma 1, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 «sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige» stabilisce le caratteristiche qualitative dell'attività pedagogica svolta negli asili nido, nelle microstrutture per la prima infanzia, nelle microstrutture aziendali e nei

servizi di assistenza domiciliare all'infanzia, con particolare riferimento alla qualità dell'orientamento, dei processi e degli aspetti strutturali e organizzativi, e determina i relativi meccanismi di valutazione.

Art. 2.

Descrizione dei servizi

1. La definizione di seguito utilizzata di «servizi» si riferisce agli asili nido, alle microstrutture per la prima infanzia, alle microstrutture aziendali e al servizio di assistenza domiciliare all'infanzia presenti in Alto Adige; essi integrano e supportano le famiglie nella formazione, nell'educazione e nell'assistenza alla prima infanzia.

2. Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia all'interno dei servizi si svolgono in lingua italiana, tedesca e, dove previsto dalle norme di attuazione dello statuto di autonomia in materia di uso della lingua, in lingua ladina.

*Capo II*QUALITÀ DELL'ORIENTAMENTO
E DEI PROCESSI EDUCATIVI

Art. 3.

Relazione tra personale educativo e bambino

1. Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia sono volte a garantire il benessere delle bambine e dei bambini, a salvaguardarne i diritti e a soddisfarne i bisogni in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti della persona, dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

2. Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia garantiscono:

a) l'integrazione di bambine e bambini di provenienza socio-culturale diversa e con differenti potenzialità di sviluppo;

b) la presenza affidabile di persone di riferimento dotate di capacità assistenziale, dedizione e presenza emotiva;


c) la consapevolezza del ruolo e compito educativo nonché del comportamento da adottare, maturata dalle persone di riferimento in un percorso di riflessione e di esperienza personale;

d) la promozione linguistica integrata nell'attività quotidiana e il sostegno all'apprendimento della seconda lingua.

Art. 4.

Quadro di riferimento

1. Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia si fondano su un quadro di riferimento elaborato a livello provinciale.



2. Il quadro di riferimento definisce la formazione, l'educazione e l'assistenza alla prima infanzia, ne descrive le finalità, i contenuti e i processi da attuare e formula prescrizioni con riferimento agli ambiti della formazione e dello sviluppo del bambino alla nascita e nel corso della prima infanzia.

Art. 5.

Progetto pedagogico

1. Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia si realizzano sulla base di un progetto pedagogico contenente la descrizione dei seguenti aspetti:

- a) le linee guida del servizio;
- b) l'orientamento pedagogico di base;
- c) la collaborazione educativa e formativa con i genitori o chi esercita la potestà genitoriale (di seguito «genitori»);
- d) l'attività pedagogica svolta in attuazione del quadro di riferimento di cui all'art. 4;
- e) l'integrazione del servizio nel territorio e la cooperazione con le istituzioni socio-sanitarie e scolastiche.

2. Il progetto pedagogico viene regolarmente aggiornato sulla base dei risultati della valutazione interna ed esterna di cui all'art. 30.

Art. 6.

Organizzazione della giornata

1. Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia si realizzano in momenti fissi di routine comprendenti i rituali di accoglienza e di commiato dei bambini, attività pedagogiche, la refezione, la cura e l'igiene personale e il riposo.

2. L'organizzazione della giornata è calibrata sull'età, sugli interessi e sul ritmo di sonno-veglia del singolo bambino e si articola in varie fasi organizzate sia in funzione dell'attività relazionale che delle singole esigenze individuali.

Art. 7.

Ambientamento del bambino

1. Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia garantiscono a ogni bambino un'accoglienza attenta, con il coinvolgimento attivo dei genitori.

2. Il periodo dell'ambientamento è programmato individualmente; la sua durata dipende dai bisogni e dal comportamento di attaccamento del singolo bambino.

3. Il personale educativo mostra responsività empatica, aiuta le bambine e i bambini a gestire i momenti di tensione e offre loro un adeguato accompagnamento emotivo nel percorso di progressiva separazione dalla figura primaria di riferimento.

4. Il personale educativo trasmette alle bambine e ai bambini calore umano facendoli sentire a proprio agio, al sicuro e protetti e consentendo loro di integrarsi nel gruppo e nel nuovo ambiente e di vivere esperienze formative.

Art. 8.

Collaborazione educativa e formativa con i genitori

1. Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia sono improntate a una collaborazione paritaria con i genitori.

2. I servizi attuano la collaborazione educativa e formativa con le seguenti modalità:

a) al momento dell'accoglienza acquisiscono informazioni di carattere sanitario, nonché informazioni riguardanti esperienze precedenti, episodi particolari, preferenze, abitudini, modi di comunicare e reazioni della bambina/del bambino e le aspettative dei genitori;

b) forniscono informazioni sul periodo minimo necessario e sulle modalità da prevedere per consentire un ambientamento ottimale nel nuovo contesto extrafamiliare, tenendo conto delle esperienze, dei bisogni e delle reazioni del singolo bambino;

c) concordano gli obiettivi formativi, educativi e di sviluppo riguardanti il bambino/la bambina in un dialogo partecipativo con i genitori;

d) garantiscono, al momento dell'entrata o dell'uscita o nel corso di specifici colloqui individuali, uno scambio continuo di informazioni sullo stato di benessere, il comportamento e i progressi compiuti dal bambino/dalla bambina;

e) prevedono il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei genitori in occasione di assemblee o di manifestazioni e progetti comuni;

f) raccolgono suggerimenti e reclami ed effettuano rilevazioni sulla soddisfazione, quale parte integrante del sistema di valutazione di cui all'art. 30.

Art. 9.

Documentazione dei progressi

1. Il personale educativo definisce per iscritto gli obiettivi educativi, formativi e di sviluppo della bambina/del bambino e ne documenta i relativi progressi; in presenza di una disabilità di cui all'art. 21, comma 3, viene elaborato un piano educativo individualizzato sulla base del profilo dinamico funzionale della bambina/del bambino.


2. La documentazione confluisce in una cartella di sviluppo individuale e si rifà agli ambiti formativi e di sviluppo contenuti nel quadro di riferimento di cui all'art. 4.

Art. 10.

Protezione del bambino

1. I servizi garantiscono la tutela dell'integrità fisica, psichica e sessuale della bambina/del bambino.

2. In caso di sospetto di abbandono, di violenza o abuso nei confronti di una bambina/un bambino, si procede secondo il piano di tutela interno al servizio e si contattano le autorità competenti.



Art. 11.

Gestione delle emergenze

1. I servizi adottano misure preventive, regole e piani di emergenza, che garantiscono al personale educativo di operare con professionalità in situazioni di emergenza.

Capo III

QUALITÀ DEGLI ASPETTI STRUTTURALI

Art. 12.

Rapporto numerico personale educativo-bambino

1. Nei servizi il rapporto numerico personale educativo-bambino è di uno a cinque bambine e bambini presenti contemporaneamente.

Art. 13.

Capacità ricettiva e posti-bambino

1. La capacità ricettiva dei servizi dipende dalla superficie interna destinata all'attività pedagogica di cui all'art. 22, comma 1, lettera c), e rappresenta il numero massimo di bambine e bambini che possono frequentare contemporaneamente il servizio.

2. Per quanto riguarda il numero di posti da allestire valgono le seguenti regole:

a) per gli asili nido secondo la legislazione provinciale vigente;

b) per le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali è prevista una capacità ricettiva fino a trenta posti;

c) il calcolo del numero di posti presso il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia avviene ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, tenendo conto del numero dei componenti della famiglia dell'assistente domiciliare all'infanzia quale risulta dallo stato di famiglia, e considerando le bambine e i bambini accolti quali «abitanti successivi».

Art. 14.

Caratteristiche dei gruppi

1. Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia prevedono la costituzione di gruppi eterogenei per età e garantiscono la continuità relazionale fra il personale educativo e il bambino/la bambina; la dimensione del gruppo, di norma fino a dieci bambini, può essere aumentata secondo la disponibilità dei locali fino ad un massimo di quindici bambini.

2. La formazione dei gruppi garantisce un contesto equilibrato costituito da varie fasce d'età e livelli di sviluppo, si fonda sul principio dell'apprendimento per classi aperte e favorisce lo sviluppo individuale del bambino.

3. I servizi organizzano un'apertura temporanea dei gruppi tenendo conto dell'età, dei bisogni di attaccamento e degli interessi delle bambine e dei bambini.

4. I servizi favoriscono la partecipazione delle bambine e dei bambini ad attività interne per gruppi allargati, quali musica, giochi di movimento, creatività e iniziative analoghe.

Art. 15.

Qualifica professionale

1. Il personale educativo degli asili nido, delle microstrutture per la prima infanzia, delle microstrutture aziendali nonché le/gli assistenti domiciliari all'infanzia sono in possesso della rispettiva qualifica in pedagogia della prima infanzia conseguita al termine di uno specifico percorso di formazione professionale.

2. Le/Gli assistenti domiciliari all'infanzia che hanno assolto un ulteriore corso di formazione di almeno 120 ore, sono autorizzati a operare nelle microstrutture e nelle microstrutture aziendali per la prima infanzia sotto la guida di una figura di riferimento.

Art. 16.

Aggiornamento e supervisione

1. Il personale educativo svolge obbligatoriamente almeno 24 ore all'anno di aggiornamento professionale e dieci ore all'anno di supervisione sul caso e sul metodo.

2. La partecipazione all'aggiornamento e alla supervisione avviene di regola durante l'orario di lavoro.

3. I contenuti dell'aggiornamento sono improntati al rispetto delle prescrizioni e delle esigenze formulate nel quadro di riferimento di cui all'articolo 4.

4. È obbligatoria la frequenza del corso base e dei successivi aggiornamenti in materia di primo soccorso alla prima infanzia.

Art. 17.

Scambio di esperienze e consulenza

1. I servizi assicurano un regolare scambio di esperienze tra il personale educativo per garantire la cooperazione e la ripartizione dei compiti, per ottimizzare il flusso delle informazioni e sviluppare obiettivi comuni.


2. I servizi prevedono riunioni di team, incontri di confronto pedagogico, supervisione, aggiornamento interno e visite presso le abitazioni delle/degli assistenti domiciliari all'infanzia.

Art. 18.

Personale supplente

1. Gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali garantiscono il rispetto del rapporto numerico personale educativo-bambino di cui all'art. 12, comma 1, anche in caso di assenza di personale.

2. Sono disponibili figure supplenti dotate di adeguata qualifica professionale come previsto dall'art. 15, comma 1, e inserite nelle strutture in modo continuativo.



3. Il numero delle figure supplenti dipende dal numero di posti-bambino disponibili; i servizi prevedono per ogni struttura l'inserimento regolare di una figura supplente ogni venti posti-bambino per almeno 9,5 ore a settimana; in caso di assenze del personale va previsto un aumento del numero di ore settimanali ai sensi del comma 1.

4. Le figure supplenti possono essere impiegate al bisogno anche per l'elaborazione di progetti, per l'attività di coordinamento o di supplenza nei servizi di assistenza domiciliare all'infanzia.

5. Le figure supplenti dedicano il tempo necessario a familiarizzare con le bambine e i bambini e a instaurare con loro una relazione stabile.

6. Il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia individua le modalità di sostituzione delle/degli assistenti domiciliari all'infanzia e a tal fine collabora anche, se possibile, con le microstrutture per la prima infanzia o le microstrutture aziendali.

Art. 19.

Coordinatrici e coordinatori

1. Negli asili nido, nelle microstrutture per la prima infanzia, nelle microstrutture aziendali e nel servizio di assistenza domiciliare all'infanzia sono presenti persone con compiti di coordinamento, che interagiscono con il personale amministrativo dell'ente gestore e con il personale pedagogico previsto dall'art. 20.

2. Le coordinatrici e i coordinatori svolgono principalmente le seguenti funzioni:

- a) effettuano la pianificazione delle risorse;
- b) garantiscono la professionalità del servizio e del personale;
- c) assicurano il regolare scambio di esperienze tra il personale educativo ai sensi dell'art. 17;
- d) garantiscono la collaborazione educativa e formativa con i genitori;
- e) assicurano la partecipazione e l'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità;
- f) garantiscono l'integrazione del servizio nel territorio e la cooperazione con le istituzioni socio-sanitarie e scolastiche.

3. Le coordinatrici e i coordinatori, oltre a disporre di conoscenze in materia di coordinamento e gestione delle risorse umane, sono in possesso:

- a) di una specifica qualifica professionale di cui all'art. 15, oppure
- b) di formazione universitaria a indirizzo pedagogico oppure,
- c) se impiegati principalmente in attività amministrative, di un'adeguata formazione in campo amministrativo.

4. Le coordinatrici e i coordinatori, compatibilmente con la loro attività lavorativa di coordinamento e se dispongono della qualifica di cui all'art. 15, sono impiegati anche nei compiti di formazione, educazione e assistenza all'infanzia.

5. Le coordinatrici e i coordinatori del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia operano suddivisi per bacini d'utenza e svolgono anche funzioni di controllo sugli appartamenti delle/degli assistenti domiciliari all'infanzia per accertare la sussistenza dei prescritti requisiti di idoneità e igiene.

Art. 20.

Accompagnamento pedagogico

1. Gli enti gestori garantiscono un costante accompagnamento pedagogico al personale educativo da parte di persone in possesso di un titolo di studio universitario a indirizzo pedagogico o psicologico.

2. La consistenza del personale pedagogico di cui al comma 1 è determinata dal numero di posti-bambino; i servizi prevedono per ogni struttura e per ogni rete di assistenti domiciliari all'infanzia un accompagnamento pedagogico nella misura di otto ore settimanali ogni venti posti-bambino.

3. Il personale pedagogico collabora con il personale di coordinamento e assolve i seguenti compiti:

- a) coordina l'attuazione del quadro di riferimento di cui all'art. 4;
- b) elabora e aggiorna il progetto pedagogico del servizio di cui all'art. 5;
- c) indirizza, accompagna e valuta i contenuti e i processi dell'attività educativa e sostiene l'orientamento inclusivo del servizio ai sensi dell'art. 21;
- d) organizza incontri di scambio pedagogico e tiene consulenze su singoli casi, anche nell'ambito di visite a domicilio;
- e) offre consulenza sia al personale educativo che ai genitori su tematiche rilevanti in campo educativo e formativo;
- f) formula raccomandazioni di carattere pedagogico per la scelta del materiale ludico-didattico di cui all'art. 26;
- g) partecipa con funzioni di consulenza alla selezione del personale educativo.

4. Il personale pedagogico del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia opera suddiviso per bacini d'utenza.


Art. 21.

Partecipazione e inclusione

1. I servizi soddisfano le esigenze di una pedagogia inclusiva della prima infanzia e assicurano parità di accesso.

2. Promuovendo un approccio attento alle diversità, i servizi garantiscono a ogni bambina o bambino di sviluppare al meglio il proprio potenziale.

3. I bambini con diagnosi funzionale di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che mostrano un elevato fabbisogno di assistenza e che vengono iscritti in un asilo nido, in una microstruttura per la prima infanzia o in una microstruttura aziendale, ricevono sostegno da parte di personale qualificato specializzato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8.



4. Il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, prima di accogliere una bambina o un bambino con disabilità, valuta il relativo fabbisogno di assistenza e il livello d'istruzione dell'assistente domiciliare all'infanzia; qualora fosse necessario personale qualificato specializzato, il servizio procura, se possibile, un posto presso una microstruttura per la prima infanzia, una microstruttura aziendale o un asilo nido nelle vicinanze.

5. In caso di accoglienza di bambine/bambini con background migratorio e in presenza di barriere di comunicazione linguistica, i servizi offrono, ove possibile, un'adeguata assistenza con l'impiego di mediatori e mediatrici culturali.

Art. 22.

Locali

1. Gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali dispongono dei seguenti locali:

a) un guardaroba di grandezza adeguata e con un allestimento a misura di bambino;

b) un locale per i servizi igienici dotato di un wc e di un lavabo di altezza adeguata ogni dieci bambini, un fasciatoio ogni dieci bambini e una piccola doccia o vaschetta da bagno;

c) spazi principali, spazi secondari e spazi appositi per il pranzo con una superficie utilizzabile per l'attività pedagogica di almeno 4,5 m² a bambino, esclusi la cucina, i bagni, i corridoi e il guardaroba; è consigliato l'utilizzo di un ulteriore spazio per il movimento.

2. Per gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali vigono inoltre le seguenti regole:

a) dispongono di servizi igienici propri e di uno spogliatoio per il personale e, se possibile, di uno spazio per l'attività amministrativa e per le riunioni;

b) garantiscono l'accessibilità ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54 «regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche» e dispongono di una zona di accesso e di uscita sicura, al riparo dal traffico;

c) mettono in atto, al bisogno, accorgimenti per un'acustica ambientale adatta.

3. Le/Gli assistenti domiciliari all'infanzia mettono a disposizione locali che di norma garantiscano un'accessibilità priva di barriere architettoniche, dotati di sufficiente spazio per il movimento e suddivisi come segue:

a) un angolo gioco allestito a misura di bambino, con molteplici possibilità di utilizzo;

b) angoli tranquilli destinati al riposo dei piccoli e organizzati nel rispetto delle singole abitudini;

c) uno spazio per il pranzo, che consenta di consumare il pasto in un'atmosfera familiare;

d) un bagno e un fasciatoio.

4. Tutti i servizi rispettano i seguenti principi:

a) i locali sono luminosi, accoglienti, con possibilità di oscuramento e adeguatamente riscaldati;

b) le aree dove sono riposti i materiali e gli strumenti di pulizia, gli accessori per la cura del corpo e le dotazioni mediche non devono essere accessibili ai bambini;

c) è disponibile uno spazio esterno per le carrozzine.

Art. 23.

Cucina

1. L'arredamento dei servizi comprende anche una cucina; le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali prevedono almeno un cucinino.

2. La cucina deve disporre di aerazione diretta verso l'esterno per garantire l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni; le strutture hanno un ambiente separato per la dispensa.

3. Le strutture sono soggette alla normativa in materia d'igiene alimentare (HACCP) per la conservazione, la preparazione, la somministrazione e la fornitura dei pasti.

4. Gli enti gestori incaricano dove necessario personale qualificato aggiuntivo o servizi esterni per l'attività di pulizia della struttura e per la preparazione e la fornitura dei pasti, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia d'igiene alimentare.

Art. 24.

Alimentazione dei bambini

1. L'alimentazione delle bambine e dei bambini deve essere sana, a base di prodotti freschi, adatta all'età, equilibrata, saporita e variegata.

2. L'alimentazione, orientata agli attuali standard nutrizionali, tiene conto delle diverse esigenze alimentari attestate da un medico ed è composta principalmente da alimenti a chilometro zero.

Art. 25.

Arredamento degli spazi interni

1. L'arredamento degli spazi interni deve garantire la salute, il benessere e la sicurezza delle bambine e dei bambini ospiti e stimolarne lo spirito di scoperta; esso presenta le seguenti caratteristiche:

a) è perfettamente integro e in condizioni igieniche ineccepibili;

b) è in grado di ridurre il più possibile il rischio d'infortuni causati da scivolamento, cadute e schiacciamenti nonché di incidenti da ustioni, folgorazioni e avvelenamenti;

c) è stimolante e permette varie attività in funzione degli interessi e delle tematiche da trattare.

2. L'allestimento degli spazi si ispira ai principi pedagogici e comprende:

a) spazi benessere e angoli tranquilli;

b) possibilmente diversi livelli di pavimento come podi, piani inclinati e piani rialzati con andamento ondeggiante;

c) giochi fissi (angolo delle costruzioni, angolo per la lettura, angolo della cucina, angolo delle bambole) e giochi mobili.



Art. 26.

Materiali ludico-didattici

1. Gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia, le microstrutture aziendali e i servizi di assistenza domiciliare all'infanzia dispongono di un'appropriata gamma di materiali didattici, formativi e ludici e, al bisogno, anche di mezzi di trasporto, come carrozzine.

2. I materiali didattici, formativi e ludici si riferiscono alle singole fasi di sviluppo della bambina/del bambino e abbracciano molteplici aree d'interesse e tematiche, anche tenuto conto delle varie estrazioni culturali.

3. La scelta dei materiali si orienta alle prescrizioni e ai requisiti individuati nel quadro di riferimento di cui all'art. 4 e viene aggiornata regolarmente.

4. I materiali presentano caratteristiche di resistenza meccanica, robustezza e non infiammabilità.

Art. 27.

Spazi esterni

1. Le strutture devono essere ubicate in un luogo salubre, possibilmente distante dal traffico stradale e da qualsiasi fonte d'inquinamento, lontano da depositi di rifiuti, scarichi di acque reflue e acque stagnanti.

2. Di regola le strutture hanno a disposizione una superficie esterna stimolante e organizzata a misura di bambino, che viene regolarmente usata.

3. Per superficie esterna di cui al comma 2, s'intende una terrazza o un'area verde di almeno 2,5 m² a bambino; come dotazione di base si consiglia di prevedere altalene, uno scivolo, una struttura per arrampicare, una buca della sabbia, veicoli per bambini e un attacco per l'acqua.

4. In mancanza di una superficie esterna di cui al comma 2, le strutture sfrutteranno la presenza di un parco o un giardino pubblico nelle vicinanze per consentire alle bambine e ai bambini di muoversi, arrampicare e giocare con diversi materiali e attrezzi.

Capo IV

QUALITÀ DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI

Art. 28.

Management e amministrazione

1. Gli enti gestori redigono un regolamento interno del servizio e la carta dei servizi:

a) il regolamento interno del servizio stabilisce il rapporto di servizio con il personale;

b) la carta dei servizi descrive le linee guida, le finalità e l'organizzazione del servizio nonché i criteri di ammissione, i costi e le modalità per usufruire del servizio.

2. Gli enti gestori tengono i registri digitali interni:

a) delle bambine e dei bambini iscritti con annotazione, tra l'altro, delle presenze o assenze giornaliere e dei nomi e numeri di telefono delle persone di riferimento;

b) del personale assunto, con annotazione, tra l'altro, della relativa qualifica professionale e degli orari giornalieri di lavoro;

c) contenenti le necessarie ulteriori informazioni da trasmettere regolarmente all'Agenzia per la famiglia.

3. Gli enti gestori garantiscono il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e l'adozione di misure tecniche e organizzative per la sicurezza dei dati e del sistema informatico.

4. Gli enti gestori provvedono alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni dei bambini iscritti e del personale.

5. Gli enti gestori si impegnano a osservare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela della salute del personale e adottano misure appropriate per prevenire i danni alla salute e gli infortuni sul lavoro.

6. Gli enti gestori effettuano una pianificazione del servizio che tenga conto delle esigenze dei bambini e del personale e adottano misure per ridurre l'avvicendamento del personale e aumentarne la motivazione.

7. Gli enti gestori implementano un piano igienico-sanitario interno che definisca le procedure da seguire per garantire l'igiene e la salvaguardia dalle infezioni e fornisca le indicazioni sul corretto comportamento da adottare.

8. Gli enti gestori garantiscono tutto l'anno la massima flessibilità possibile per consentire di usufruire del servizio, tenendo conto delle singole esigenze dei bambini e delle rispettive famiglie.

9. Gli enti gestori concordano per iscritto con i genitori l'orario e le prestazioni dell'assistenza e forniscono informazioni sul regolamento provinciale vigente per la fruizione del servizio.

10. Gli enti gestori effettuano una pianificazione responsabile riguardo ai costi, ai finanziamenti, al personale, ai materiali necessari e agli investimenti.

Capo V

GARANZIA DELLA QUALITÀ

Art. 29.

Procedura di accreditamento

1. Per la gestione delle microstrutture per la prima infanzia, delle microstrutture aziendali e del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia è necessario l'accREDITAMENTO da parte dell'Agenzia per la famiglia, presupposto fondamentale per accedere alle agevolazioni pubbliche.

2. L'avvio dell'attività dei servizi avviene sulla base dei seguenti requisiti di base:

a) l'osservanza delle norme vigenti sulla sicurezza per la microstruttura per la prima infanzia o microstruttura aziendale;

b) il rilascio per la microstruttura per la prima infanzia o microstruttura aziendale di un positivo parere igienico-sanitario da parte del comprensorio sanitario competente per territorio;



c) il rilascio del certificato di abitabilità per l'appartamento dell'assistente domiciliare all'infanzia, che deve corrispondere agli standard di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, e successive modifiche;

d) la disponibilità di locali ai sensi dell'art. 22 e di personale ai sensi degli articoli 12, 15, 18, 19 e 20 del presente regolamento; il numero minimo di posti-bambino nel servizio di assistenza domiciliare all'infanzia è pari a venti.

3. L'ente gestore presenta la domanda di accreditamento assieme ai requisiti di base di cui al comma 2, debitamente documentati; l'Agenzia per la famiglia rilascia l'accredito entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda e dopo la valutazione positiva degli aspetti pedagogici del servizio; il termine per concludere il procedimento è interrotto in caso di richiesta di ulteriori informazioni o documenti necessari alla valutazione.

4. Nel caso in cui le ulteriori informazioni o i documenti, richiesti ai sensi del comma 3, non venissero inoltrati entro sessanta giorni a partire dalla richiesta scritta, la domanda di accreditamento è respinta.

5. Per mantenere l'accredito è necessario presentare annualmente all'Agenzia per la famiglia una relazione sui risultati della valutazione interna di cui all'art. 30, comma 1.

6. L'accredito ha validità triennale ed è soggetto a rinnovo su richiesta dell'ente gestore; per il rinnovo dell'accredito l'Agenzia per la famiglia procede alla valutazione esterna ai sensi dell'art. 30, comma 2.

Art. 30.

Procedura di valutazione

1. Gli enti gestori garantiscono e accompagnano dall'interno il processo di continuo sviluppo della qualità dei servizi con le seguenti modalità:

a) essi adottano una procedura interna atta a valutare annualmente l'applicazione degli standard qualitativi di cui al presente regolamento; la procedura viene elaborata a livello provinciale e la sua adozione è vincolante;

b) essi trasmettono all'Agenzia per la famiglia la relazione annuale sui risultati della valutazione.

2. L'Agenzia per la famiglia garantisce e accompagna dall'esterno il processo di continuo sviluppo della qualità dei servizi con le seguenti modalità:

a) effettua controlli a campione, senza preavviso, finalizzati ad accertare l'avvenuta applicazione degli standard qualitativi di cui al presente regolamento;

b) adotta una procedura esterna atta a valutare, a cadenza triennale, l'applicazione degli standard qualitativi di cui al presente regolamento; la procedura viene elaborata a livello provinciale e la sua adozione è vincolante;

c) trasmette agli enti gestori le relazioni sui risultati dei controlli a campione di cui alla lettera a), nonché sui risultati della valutazione triennale dei servizi di cui alla lettera b); i risultati sono determinanti per l'accesso alle agevolazioni pubbliche.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Prima applicazione

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga a quanto disposto dall'art. 29, comma 3, l'accredito può essere rilasciato entro due anni dalla presentazione della domanda di accreditamento.

Art. 32.

Periodo di transizione

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 18, 20 e al comma 4 dell'art. 23 è previsto un periodo di transizione fino al 1° gennaio 2019.

2. Il rapporto numerico personale educativo-bambino di cui all'art. 12 entra in vigore il 1° gennaio 2019 nei servizi di assistenza domiciliare all'infanzia e il 1° gennaio 2021 negli asili nido.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, lettera b) per strutture già esistenti è concesso un periodo di transizione di due anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 33.

Nuove costruzioni, ampliamenti e rinnovo

1. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 1, lettera c), relative ai locali trovano applicazione per tutte le nuove costruzioni, per l'ampliamento e il rinnovo di strutture la cui progettazione formale avvenga a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 34.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32, e successive modifiche;

b) decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40, e successive modifiche;

c) decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43, e successive modifiche.



Art. 35.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 novembre 2017

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

18R00003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 novembre 2017, n. 43.

Abrogazione del regolamento di esecuzione sulle Zone per insediamenti produttivi.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 28 novembre 2017)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 14 novembre 2017, n. 1204

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 32, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1/bis:

«1/bis. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentita l'espansione di esercizi ricettivi già insediati in zone per insediamenti produttivi, a condizione che il competente organo comunale abbia previsto nel piano di attuazione sul relativo lotto l'attività di prestazione di servizi necessaria a tal fine. In ogni caso non può essere superato il limite legale massimo previsto per le attività di prestazione di servizi nelle zone per insediamenti produttivi.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 novembre 2017

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

18R00054

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2017, n. 31.

Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 30 novembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Finalità e oggetto

1. La Regione Basilicata, nel rispetto dell'art. 9, comma 3 dello statuto regionale e dell'art. 9, comma 2 della Costituzione, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), promuove la valorizzazione e la fruizione del patrimonio di archeologia industriale presente sul proprio territorio, riconoscendone il valore che esso riveste per la cultura e per lo sviluppo economico regionale.

2. Ai fini della presente legge, per patrimonio di archeologia industriale si intende il complesso dei beni immateriali e materiali non più utilizzati per il processo produttivo, che costituiscono testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale presenti sul territorio regionale, quali: i complessi industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, i prodotti originali dei processi industriali, gli archivi, le raccolte librarie e documentarie, ivi comprese quelle relative a disegni, fotografie e filmati, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria, nonché i siti estrattivi dismessi.

3. Ai fini della presente legge, per turismo industriale si intende l'insieme di attività volte alla conoscenza e alla scoperta dei luoghi, dei manufatti, delle strutture, dei processi e delle persone che identificano lo stile di vita e di produzione di uno specifico territorio. Con tale termine si intendono altresì le azioni che hanno lo scopo di promuovere iniziative per la visita delle Regioni che accolgono impianti di produzione, musei ed archivi aziendali, villaggi e città operaie, distretti aziendali.

4. Gli interventi previsti dalla presente legge riguardano altresì i beni immobili e mobili di cui all'art. 10, comma 3, lettera *d*) e comma 4, lettera *h*), del decreto legislativo n. 42/2004, nonché altri beni assoggettati alla disciplina di cui al medesimo decreto che costituiscono testimonianza storica dell'industria.



Art. 2.

Attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale

1. Le attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale consistono nelle seguenti iniziative:

- a) studio, ricognizione, censimento e catalogazione scientifica del patrimonio di archeologia industriale;
- b) divulgazione e didattica, anche attraverso l'organizzazione di laboratori, nelle materie oggetto della presente legge;
- c) realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici comprendenti i siti di archeologia industriale;
- d) realizzazione di sistemi informativi o portali web dedicati all'archeologia industriale;
- e) comunicazione e promozione turistico-culturale concernenti il patrimonio di archeologia industriale;
- f) eventuale organizzazione in strutture museali delle testimonianze di particolare rilevanza;
- g) altri interventi compatibili con le finalità della presente legge.

2. La Regione, nell'ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, promuove accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai fini dell'attivazione di specifici percorsi di turismo industriale.

3. Per la definizione e l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2, la Regione adotta e sottopone al consiglio regionale il Programma triennale di cui all'art. 4.

Art. 3.

Accordi, intese e altre forme di collaborazione

1. La Regione, promuove accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti pubblici o privati, ai fini della ricognizione, censimento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.

2. La Regione, promuove forme di collaborazione interregionale e internazionale per lo studio, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 2, la Regione Basilicata provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Programmazione regionale

1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla presente legge e considerato gli accordi, le intese e le altre forme di collaborazioni di cui all'art. 3, adotta, previo parere obbligatorio e non vincolante della consulta regionale per l'archeologia industriale di cui all'art. 6, un programma triennale per la ricognizione, il censimento e la valorizzazione dell'archeologia industriale e lo sottopone al consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il consiglio regionale è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione da parte della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, un piano annuale riguardante le specifiche azioni da porre in essere nell'anno di riferimento, nell'ambito di quanto disposto dal programma triennale.

Art. 5.

Censimento regionale

1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla presente legge, attraverso la struttura amministrativa prevista dall'art. 8, provvede annualmente ad aggiornare la mappatura dei beni materiali ed immateriali presenti sul territorio regionale non più utilizzabili per il processo produttivo previsto all'art. 1.

2. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 1, la Regione Basilicata si avvale di forme di collaborazione stabilite ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

3. In attesa della stipula o definizione degli accordi, intese o altre forme di collaborazione di cui all'art. 3, al fine di operare una prima ricognizione del patrimonio di archeologia industriale di cui all'art. 1, la Giunta regionale, attraverso la struttura amministrativa di cui all'art. 8, provvede a chiedere agli enti locali dati e informazioni sui beni del patrimonio di archeologia industriale presenti sui rispettivi territori, secondo le modalità ed i tempi definiti con delibera di Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce al consiglio regionale sui dati e sulle informazioni raccolte.


Art. 6.

Consulta regionale per l'archeologia industriale

1. È istituita presso il Dipartimento «politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca» della Regione Basilicata, la consulta regionale per l'archeologia industriale, di seguito denominata Consulta.

2. La consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Dura in carica cinque anni ed è composta da:

- a) il direttore generale del Dipartimento «politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca» o suo delegato;
- b) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Basilicata o suo delegato;
- c) il dirigente dell'ufficio «Sistemi culturali e turistici-Cooperazione internazionale» o suo delegato;
- d) il dirigente dell'ufficio «Risorse finanziarie e bilancio» o suo delegato;
- e) 1 rappresentante designato da Unioncamere Basilicata;
- f) 1 rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI regionale;
- g) 1 rappresentante designato da Confindustria Basilicata;
- h) 1 rappresentante designato da Confapi Basilicata;



i) 1 rappresentante ciascuno designato da CNA e Confartigianato.

3. La Consulta si dà un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.

4. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della consulta o a coloro che sono chiamati a partecipare alle sedute della stessa.

5. Le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della consulta, sono svolte da un dipendente in servizio presso la struttura amministrativa di supporto, di cui all'art. 8.

Art. 7.

Attività della Consulta

1. La Consulta di cui all'art. 6 svolge le seguenti attività:

a) formula proposte alla Giunta regionale al fine della valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, in particolare, nell'ambito delle attività individuate dall'art. 2;

b) esprime parere obbligatorio e non vincolante sul programma triennale e sul piano annuale di cui all'art. 4, entro venti giorni dalla trasmissione dei rispettivi atti da parte della Giunta regionale;

c) verifica l'attuazione del programma triennale ed approva una relazione da sottoporre alla Giunta regionale.

Art. 8.

Individuazione della struttura di coordinamento e supporto amministrativo

1. La Giunta regionale, con delibera da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, nell'ambito del Dipartimento «politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca», la struttura competente a svolgere funzioni di coordinamento e supporto amministrativo per le attività svolte dalla Regione, ai sensi della presente legge.

2. La struttura di cui al comma 1 svolge altresì attività di supporto amministrativo alla consulta regionale per l'archeologia industriale di cui all'art. 6.

3. Per le attività della struttura amministrativa, la Giunta regionale non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

Contributi regionali

1. La Giunta regionale, in coerenza con le attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale stabilite nell'art. 2 della presente legge, eroga contributi nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali e tenuto conto del piano annuale di cui all'art. 4.

2. Le procedure, i criteri e le modalità dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Relazione consuntiva

1. La Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione al consiglio regionale sulle attività svolte nell'anno solare precedente, riferite all'attuazione della presente legge.

Art. 11.

Norme finali

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il programma triennale di cui all'art. 4, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e in seguito ogni tre anni.

2. Il piano annuale di cui all'art. 4 viene approvato, in sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dall'approvazione del primo programma triennale di cui al comma 1.

Art. 12.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, relaziona al consiglio regionale:

a) sulle attività attivate ai sensi dell'art. 2;

b) sugli accordi, intese e altre forme di collaborazione attivati ai sensi dell'art. 3;

c) sui risultati ottenuti nel salvare dal degrado, nel valorizzare e nel rendere fruibile il patrimonio di archeologia industriale presente nella Regione.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, in particolare agli articoli 2, 3, 5 e 9, quantificati per l'anno 2017 in euro 40.000,00, per l'anno 2018 in euro 80.000,00 e per l'anno 2019 in euro 80.000,00, si provvede con le risorse appostate a valere sul «Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio» di cui alla Missione 20, Programma 03 del Bilancio pluriennale 2017 - 2019 della Regione Basilicata.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni del bilancio.

Art. 14.

Pubblicazione


1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2017

PITTELLA

18R00028



LEGGE REGIONALE 30 novembre 2017, n. 32.

Fibromialgia ed encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 30 novembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fibromialgia ed encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare

1. La Regione Basilicata, in osservanza degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione italiana e nel rispetto delle disposizioni europee, riconosce la fibromialgia e l'encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare.

2. Nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, già riconosciuta l'elettrosensibilità quale malattia rara in Regione Basilicata, indica i provvedimenti da adottare per far fronte alla suddetta patologia, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 2.

Obiettivi

1. La Regione Basilicata persegue i seguenti obiettivi:

a) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulle patologie di cui all'art. 1;

b) favorire l'educazione sanitaria del soggetto affetto da fibromialgia e da encefalomielite mialgica benigna e della sua famiglia;

c) provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale dei medici di assistenza primaria, del personale sanitario rispetto alle patologie di cui all'art. 1;

d) raccomandare, alla luce delle nuove classificazioni internazionali ICD-10 alle commissioni collegiali per il riconoscimento delle invalidità civili, la dovuta attenzione al riconoscimento della disabilità da fibromialgia e da encefalomielite mialgica benigna;

e) sostenere campagne di sensibilizzazione al fine di aumentare la consapevolezza della malattia e favorire l'accesso degli operatori sanitari e dei pazienti alle informazioni.

Art. 3.

Compiti della Regione

1. È individuato quale centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna il Dipartimento reumatologia dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza ed alla sua rete.

Art. 4.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale relaziona ogni anno alla Commissione consiliare competente sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di fibromialgia e di encefalomielite mialgica benigna, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce, la diffusione territoriale e l'impiego delle risorse finanziarie di cui alla presente legge.

Art. 5.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 2 e 3, comma 1 e 2, lettere a) e b) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Fermo restando gli stanziamenti previsti per le altre leggi settoriali vigenti, agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'art. 3 comma 2 lettera c), quantificati per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 in euro 50.000,00, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 «Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio» relativo al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 della Basilicata. Per gli anni successivi l'entità dello stanziamento è fissata con la legge di stabilità.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

3. La spesa di cui al comma 2 dell'art. 1 rientra tra quelle che la Regione già sostiene per le malattie rare.

Art. 7.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2017

PITTELLA

18R00029



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 novembre 2017, n. 0264/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un finanziamento a favore dell'Università degli Studi di Udine per l'attività del laboratorio apistico regionale (LAR) previsto dall'articolo 17 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 marzo 2010 n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura);

Visto l'art. 17 della citata legge regionale 6/2010, che prevede di sostenere l'attività del Laboratorio apistico regionale (LAR) operante presso l'Università degli studi di Udine attraverso un finanziamento concesso sulla base della applicazione di criteri e modalità da stabilire con apposito regolamento regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 agosto 2017, n. 1565 relativa alla approvazione preliminare del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un finanziamento a favore della Università degli studi di Udine per l'attività del Laboratorio apistico regionale (LAR) previsto dall'art. 17 della legge regionale 18 marzo 2010 n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)»;

Preso atto che la sintesi delle informazioni sugli aiuti esentati dall'obbligo di notifica è stata regolarmente trasmessa ai competenti Uffici della Commissione europea;

Preso atto che la Commissione europea ha registrato, senza formulare osservazioni, il regime di aiuto con il numero SA.49113(2017/XA), come comunicato dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea con e-mail di data 14 settembre 2017;

Ritenuto pertanto di emanare il regolamento in argomento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2017, n. 1780;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un finanziamento a favore dell'Università degli studi di Udine per l'attività del Laboratorio apistico regionale (LAR) previsto dall'art. 17 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un finanziamento a favore dell'Università degli studi di Udine per l'attività del Laboratorio apistico regionale (LAR) previsto dall'art. 17 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

(Omissis).

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), i criteri e le modalità di concessione del finanziamento a favore dell'Università degli studi di Udine per l'attività del Laboratorio apistico regionale (LAR).

Art. 2.
Regime di aiuto

1. Il finanziamento di cui all'art. 1, di seguito finanziamento, è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e, in particolare, delle condizioni previste dall'art. 31 per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale.

2. Il finanziamento non comporta un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo.

Art. 3.
Interventi ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento le attività di studio, ricerca e sperimentazione sulle api allevate e sulle piante di interesse apistico, finalizzate allo sviluppo del settore apistico regionale e individuate in un progetto triennale di ricerca che descrive gli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intendono raggiungere e le tempistiche di esecuzione.

Art. 4.
Beneficiario

1. Il beneficiario del finanziamento è l'Università degli studi di Udine - Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali presso cui opera il Laboratorio apistico regionale (LAR).



Art. 5.
Costi ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a) spese per il personale impiegato nella realizzazione del progetto di ricerca;
- b) costi relativi a strumentazioni e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il ciclo di vita del progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto stesso;
- c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- d) costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca;
- e) spese generali e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

Art. 6.
Costi non ammissibili

1. Non è considerato ammissibile il costo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Art. 7.
Intensità di aiuto

1. L'aiuto è concesso nella misura del 100 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

Art. 8.
Presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agro alimentare, di seguito denominato Servizio, entro il 1° marzo del primo anno del triennio, corredata da:

- a) progetto triennale di ricerca;
- b) preventivo dettagliato delle spese suddivise nei tre anni;
- c) richiesta di erogazione in via anticipata della prima quota annuale.

2. La richiesta di erogazione in via anticipata delle quote annuali successive alla prima è presentata al Servizio entro il 1° marzo del secondo e del terzo anno del triennio.

Art. 9.
Concessione e liquidazione del finanziamento

1. Il finanziamento è concesso con decreto del direttore del Servizio entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'art. 8.

2. L'erogazione in via anticipata della prima quota annuale è disposta con il provvedimento di concessione del finanziamento; l'erogazione delle quote annuali successive alla prima è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 10.
Rendicontazione della spesa

1. Entro il termine stabilito dal decreto di concessione, il beneficiario presenta, ai fini della rendicontazione:

- a) la dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della legge regionale 7/2000;
- b) la relazione descrittiva delle attività svolte;
- c) l'elenco delle spese sostenute.

2. Il Servizio, ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale 7/2000, può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

Art. 11.
Obblighi del beneficiario

1. Prima della data di avvio del progetto, il beneficiario è tenuto a pubblicare, sul proprio sito internet, le seguenti informazioni:

- a) l'effettiva attuazione del progetto;
- b) gli obiettivi del progetto;
- c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
- d) il sito internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
- e) il riferimento al fatto che i risultati del progetto sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore dell'apicoltura.

2. Il beneficiario mette a disposizione i risultati del progetto di ricerca sul sito internet di cui al comma 1, lettera d) dalla data di conclusione dello stesso e per i cinque anni successivi.

Art. 12.
Divieto di cumulo

1. Il finanziamento non è cumulabile con altri incentivi, anche a titolo *de minimis*, ottenuti per le stesse iniziative e aventi ad oggetto le medesime spese.

Art. 13.
Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2017, la domanda di finanziamento è presentata, corredata dalla documentazione di cui all'art. 8, comma 1, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

18R00078


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 novembre 2017, n. 0265/Pres.

Regolamento di cui all'articolo 9, comma 61, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della LR 10.11.2015, n. 26), disciplinante i criteri per la concessione e le modalità di utilizzo dei contributi straordinari previsti dal comma 60 del medesimo articolo a sostegno delle sperimentazioni regionali in materia di abitare possibile e di domiciliarità innovativa, nonché le azioni di monitoraggio e di valutazione delle sperimentazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ed in particolare i commi 60 e 61 che prevedono rispettivamente:



il sostegno dell'Amministrazione regionale alle fasi di avvio delle sperimentazioni regionali in materia di abitare possibile e di domiciliarità innovativa, mediante la concessione di contributi straordinari ai soggetti attuatori delle attività sperimentali;

l'emanazione di un regolamento regionale che disciplini i criteri per la concessione dei contributi, le modalità per il loro utilizzo e le azioni di monitoraggio e di valutazione delle sperimentazioni;

Visti altresì i commi 62, 63 e 64 del succitato articolo i quali dispongono nell'ordine:

che il contributo in parola sia articolato in misura decrescente nell'arco di tre anni, con un decremento annuale del cinquanta per cento rispetto all'importo erogato nell'annualità precedente;

che le domande di contributo siano presentate alla Direzione centrale competente in materia di integrazione sociosanitaria nelle modalità definite dal regolamento di cui al comma 61;

che, qualora i soggetti attuatori delle sperimentazioni siano i comuni, condizione per la concessione del contributo sia l'osservanza di quanto disposto dall'art. 17 della legge regionale 6/2006;

che, in ogni caso, sia data priorità agli interventi individuati all'interno dei Piani di zona di cui all'art. 24 della legge regionale 6/2006;

Tenuto conto che la cornice ed il contesto in cui inserire l'avvio e lo svolgimento delle predette sperimentazioni sono stati definiti con le linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 671 del 14 aprile 2015 e precisati e aggiornati con le linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2089 del 26 ottobre 2017;

Ritenuto pertanto di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate tramite l'emanazione del previsto regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2204 del 17 novembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di cui all'art. 9, comma 61, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), disciplinante i criteri per la concessione e le modalità di l'utilizzo dei contributi straordinari previsti dal comma 60 del medesimo articolo a sostegno delle sperimentazioni regionali in materia di abitare possibile e di domiciliarità innovativa, nonché le azioni di monitoraggio e di valutazione delle sperimentazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di cui all'art. 9, comma 61, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), disciplinante i criteri per la concessione e le modalità di utilizzo dei contributi straordinari previsti dal comma 60 del medesimo articolo a sostegno delle sperimentazioni regionali in materia di abitare possibile e di domiciliarità innovativa, nonché le azioni di monitoraggio e di valutazione delle sperimentazioni.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del comma 61 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), la concessione dei contributi straordinari previsti dal comma 60 del medesimo articolo aventi lo scopo di sostenere la fase di avvio delle attività ricadenti nell'ambito delle sperimentazioni in materia di abitare possibile e di domiciliarità innovativa.

Art. 2.

Definizioni

1. Per abitare possibile e per domiciliarità innovativa si intendono le soluzioni abitative sperimentali definite dalle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 671, come precisate e integrate dalle linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 2089.

2. Le sperimentazioni riconosciute ai fini del presente regolamento sono quelle autorizzate dalla Regione ai sensi delle linee guida di cui al comma 1.

Art. 3.

Beneficiari dei contributi

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro titolari delle sperimentazioni.


2. Nel caso in cui i soggetti titolari siano dei comuni, condizione necessaria per la concessione del contributo è l'osservanza di quanto disposto dall'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 4.

Modalità di accesso al contributo

1. Per l'accesso ai contributi, i soggetti interessati presentano domanda alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sulla base di apposito avviso adottato dalla Giunta regionale, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, contenente:

a) requisiti di ammissione;



- b) modalità e termini per la presentazione delle domande;
- c) misura del contributo nel triennio e importo massimo assegnabile, anche in relazione alle risorse finanziarie a disposizione;
- d) spese ammissibili;
- e) fac-simile della domanda di ammissione al contributo.

2. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con i benefici finanziati con il Fondo nazionale di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), con le risorse destinate ai progetti sperimentali in materia di vita indipendente di cui al Fondo per le non autosufficienze istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) o con altri benefici aventi analoghe finalità.

Art. 5.

Domanda di ammissione al contributo

1. La domanda, redatta in conformità al fac-simile allegato all'avviso e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, va inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato nell'avviso medesimo.

2. L'istanza è corredata da un preventivo di spesa analitico coerente con la proposta progettuale presentata ai fini dell'autorizzazione.

3. Non sono ammesse le domande:

- a) dalle quali si evinca la mancanza dei requisiti di accesso;
- b) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dall'avviso;
- c) con documentazione carente o incompleta.

Art. 6.

Istruttoria e valutazione delle domande

1. Le domande di ammissione al contributo sono valutate al fine di verificare:

- a) la regolarità formale (completezza e regolarità documentale, invio nei termini e nelle forme previste dall'avviso);
- b) la sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo.

2. L'ammissione dei soggetti partecipanti e la concessione del beneficio è effettuata con decreto del direttore del Servizio integrazione sociosanitaria entro novanta giorni dal termine di scadenza della presentazione della domanda.

Art. 7.

Criteri per la concessione dei contributi e modalità del loro utilizzo

1. Fermo restando il limite massimo stabilito nell'avviso, le risorse sono ripartite in proporzione alle somme richieste, dando priorità, nell'ordine, al finanziamento:

- a) di sperimentazioni previste nei Piani di zona;
- b) della sperimentazione di iniziative di nuova ideazione e realizzazione.

2. Nelle due annualità successive a quella di concessione, gli importi determinati ai sensi del comma 1 sono di volta in volta decurtati del 50 per cento rispetto all'annualità precedente.

3. I contributi vanno utilizzati in conformità alle finalità indicate nella norma istitutiva; a tal fine i beneficiari sono tenuti a impiegare le somme acquisite unicamente per far fronte alle spese ammissibili indicate nell'avviso di cui all'art. 4.

Art. 8.

Erogazione dei contributi

1. I contributi sono erogati annualmente, in unica soluzione, entro novanta giorni dal termine di scadenza della presentazione della domanda, in misura decrescente nell'arco del triennio, con un decremento annuale del cinquanta per cento rispetto all'importo erogato nell'annualità precedente.

2. Per la prima annualità i contributi vengono erogati nei tempi consentiti dall'operabilità di bilancio.

Art. 9.

Rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione della spesa è effettuata ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei termini e alle condizioni indicati nel decreto di concessione.

Art. 10.

Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

1. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) utilizzare il contributo per le sole finalità per le quali è stato concesso;
- b) fornire le informazioni necessarie all'attività di monitoraggio entro i tempi richiesti;
- c) comunicare eventuali modifiche apportate all'atto costitutivo o allo statuto e le modifiche inerenti la struttura, l'organizzazione e l'attività, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale;
- d) conservare la documentazione di spesa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione del rendiconto;
- e) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori.

Art. 11.

Monitoraggio e valutazione delle sperimentazioni


1. I servizi sperimentali avviati con il sostegno dei contributi oggetto del presente regolamento sono oggetto di monitoraggio regionale.

2. La regione effettua controlli periodici sullo stato di avanzamento della proposta progettuale, anche presso la sede del soggetto beneficiario o il luogo dove si svolge la sperimentazione, con la finalità di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo allo stesso anche successivamente al triennio.

3. Il beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare sempre le attività di controllo, in particolare anche attraverso l'esibizione di estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese, audit alle persone o agli altri soggetti coinvolti.

4. I dati del monitoraggio costituiscono la base per la redazione di report periodici e la valutazione *in itinere* della sperimentazione anche al fine di individuarne le principali criticità e apporvi i necessari correttivi.

5. Con provvedimento del direttore del Servizio integrazione sociosanitaria sono definite le modalità operative per l'espletamento delle attività di monitoraggio e valutazione delle sperimentazioni finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi.



Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

18R00079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2017, n. 0267/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2017, n. 49)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, commi da 56 a 63, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a cooperative e associazioni, di nuova istituzione o già operanti, per attività finalizzate a sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane caratterizzate da una situazione di particolare svantaggio socio-economico attraverso iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell'ambiente montano;

Considerato che il comma 62 del suddetto art. 2 prevede che siano determinati i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo con regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il proprio decreto 8 maggio 2017, n. 094/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2275 del 22 novembre 2017 con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres»;

Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres.

(Omissis);

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del DPR n. 94/2017

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres., sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole «offerta di servizi che concorrono a sostenere e facilitare la residenza della popolazione» sono sostituite dalla seguente: «offerta alla popolazione locale di servizi che concorrono a sostenere e facilitare la residenza»;

b) alla lettera d), dopo le parole «valorizzazione turistica» sono aggiunte le seguenti: «Sono esclusi gli interventi riguardanti immobili funzionali all'esercizio di un'attività di impresa secondo la definizione recata dalla lettera k)»;

c) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) nuova unità locale: unità locale attivata a partire dall'anno della domanda di contributo o entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al beneficiario, con posta elettronica certificata, del provvedimento di concessione del contributo, come da documentazione relativa alla proprietà o alla disponibilità dell'immobile, o come da visura camerale se l'unità locale è attivata in anno diverso da quello dell'acquisizione in proprietà o della disponibilità giuridica»;

d) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) impresa: ai sensi del diritto europeo qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta. L'associazione che, titolare di partita IVA, presenta domanda di contributo dichiarando di non svolgere attività di impresa, fornisce nel progetto di attività le informazioni necessarie a valutare l'estraneità del progetto all'attività commerciale da essa svolta ed è tenuta ad adottare una contabilità separata ed autonoma dimostrata nei modi previsti dall'art. 17, comma 3, lettera e-bis)».



Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del DPR n. 94/2017

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole «una o più unità locali» sono inserite le seguenti: «a proprio uso esclusivo»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente;

«4-bis. Le unità locali di cui al comma 3 sono indicate in domanda di contributo, con la quale il richiedente dichiara ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che le stesse sono attive oppure che saranno attivate entro il termine previsto dall'art. 2, comma 1, lettera j)»;

c) alla lettera a) del comma 6, le parole «devono presentare in allegato alla domanda di contributo» sono sostituite dalla seguente: «presentano»;

d) alla lettera b) del comma 6, dopo le parole «attività di impresa» sono aggiunte le seguenti: «come da definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera k)».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del DPR n. 94/2017

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), dopo la parola «autoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «, dispositivi personali per la sicurezza»;

b) al comma 1 dopo la parola «contributo» sono aggiunte le seguenti: «oppure a decorrere dalla data di attivazione se l'unità locale è attivata successivamente alla domanda di contributo nel termine previsto dall'art. 2, comma 1, lettera j)».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del DPR n. 94/2017

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9»;

b) alla lettera d); le parole «acquisto di attrezzi» è sostituita dalla seguente: «acquisti».

Art. 5.

Modifiche all'art. 9 del DPR n. 94/2017

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 7, sono inserite le seguenti:

«b-bis) corografia e rappresentazione cartografica, con delimitazione delle particelle catastali, nonché visure catastali, degli edifici, delle aree e degli appezzamenti interessati dagli interventi di cui alle fattispecie previste dall'art. 2, comma 1, lettere d) ed e);

b-ter) dichiarazione dei proprietari degli edifici, aree e appezzamenti interessati dagli interventi di cui alle fattispecie previste dall'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), dalla quale risulti l'assenso alla realizzazione del progetto d'attività»;

b) la lettera e) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

«e) documentazione relativa alla proprietà della unità locale o alla disponibilità della stessa da parte del richiedente, secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 4, se in domanda è dichiarato che l'unità locale è attiva ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera j), e 3, comma 4-bis, ovvero se l'unità locale, dichiarata come unità che sarà attivata, è già nella proprietà o disponibilità del richiedente»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La presentazione della domanda oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 e con modalità diverse da quelle indicate ai commi 1, 3 e 5, nonché l'assenza dei documenti elencati alle lettere a), b), b-bis), b-ter) e d) del comma 7, comportano la non ammissibilità della domanda e quindi l'esclusione dalla valutazione effettuata ai sensi dell'art. 12»;

d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Qualora la struttura regionale precedente riscontri l'assenza in allegato alla domanda di contributo dei documenti elencati al comma 7, lettere c), e), f) e g), ne dà comunicazione al richiedente il quale deve provvedere all'integrazione della domanda con i suddetti documenti entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione a pena della non ammissibilità della domanda.

8-ter. La domanda di contributo e i documenti elencati al comma 7, lettere b), b-bis), b-ter), c), d), e), f) e g) possono essere oggetto di integrazione o correzione su richiesta della struttura regionale precedente avanzata ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, qualora ciò risulti necessario al fine della conclusione dell'istruttoria e della valutazione della domanda di contributo».

Art. 6.

Modifiche all'art. 12 del DPR n. 94/2017

1. All'art. 12 decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il punteggio di cui al comma 2, lettera b) è assegnato a condizione che alla tipologia di attività sia associata una specifica e pertinente spesa ammissibile»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

c) «3-bis. In caso di ulteriore parità, è data priorità alla domanda presentata prima in ordine cronologico».

Art. 7.

Modifiche all'art. 15 del DPR n. 94/2017

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis, Il beneficiario che in domanda di contributo dichiara che l'unità locale di cui all'art. 3, comma 3, sarà attivata nel termine previsto dall'art. 2, comma 1, lettera j), ha l'obbligo di comunicare alla struttura regionale precedente l'attivazione dell'unità locale entro 30 giorni dal termine suddetto, a pena della revoca dello stesso, fatta salva la possibilità di proroga su istanza motivata, allegando alla comunicazione la documentazione prevista dall'art. 9, comma 7, lettera e)»;

b) al comma 3, le parole «obblighi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «obblighi di cui al comma 2».

Art. 8.

Modifica all'art. 17 del DPR n. 94/2017

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 è aggiunta la seguente:

«e-bis) per le spese rendicontate da associazioni che dichiarano in domanda di contributo di non svolgere attività di impresa in relazione al progetto di attività, pur essendo titolari di partita IVA, una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che non vi è stato recupero dell'IVA a qualsiasi titolo in relazione alle spese suddette, non rientrando le medesime tra le attività commerciali dell'associazione, e che per tali spese è tenuta una contabilità separata e autonoma rispetto alla contabilità riguardate le attività commerciali».



Art. 9.

Modifiche all'art. 19 del DPREg n. 94/2017

1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) mancata attivazione, nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2, comma 1, lettera j), dell'unità locale indicata in domanda ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis;

a-ter) mancata comunicazione prevista dall'art. 15, comma 1-bis»;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) l'utilizzo dei beni in pendenza dei vincoli di cui all'art. 15, comma 2, per attività imprenditoriale nel caso di contributo concesso ad associazioni per attività non qualificata come attività di impresa».

Art. 10.

Sostituzione degli Allegati C e D del DPREg n. 94/2017

1. Gli allegati C e D del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 sono sostituiti dall'allegato C e dall'allegato D del presente regolamento.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

18R00080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2017, n. 0268/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca Spa e di Banca popolare di Vicenza Spa, emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2016, n. 223/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2007), con particolare riferimento all'art. 7, comma 34, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle risorse a favore dei Consorzi di garanzia fidi che operano nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1

della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un fondo rischi a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), all'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), all'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997) e all'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali), con particolare riferimento all'art. 48, comma 1, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare le risorse di cui all'art. 7, comma 34 della legge regionale 1/2007 anche al Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco);


Vista la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), con particolare riferimento all'art. 2, comma 81, primo periodo, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata, al fine di sostenere le imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione e coinvolte in veste di azioniste o obbligazioniste nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e Banca Popolare di Vicenza s.p.a., ad assegnare risorse straordinarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle predette imprese, ai Confidi sopracitati;

Vista la legge regione 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento di bilancio per gli anni 2017-2019), con particolare riferimento all'art. 2, comma 51, che ha inserito all'art. 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, il secondo periodo, il quale recita: «Le garanzie di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla concessione di garanzie a favore delle imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della regione finanziate da Veneto Banca SpA e Banca Popolare di Vicenza SpA il cui titolare, nel caso di impresa individuale, o i cui soci, nel caso di società, sono stati coinvolti nelle crisi di tali banche in veste di azionisti o obbligazionisti»;

Visto il «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionale coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a.», emanato con proprio decreto 29 novembre 2016, n. 0233/Pres.;

Ritenuto necessario modificare il richiamato regolamento al fine di adeguarlo al testo dell'art. 2, comma 81, della legge regionale 14/2016, così come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 51, dalla legge regionale 31/2017;

Visto il testo recante «Regolamento di modifica al «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 83, del-



la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a.», emanato con DPreg 29 novembre 2016, n. 0223/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2219;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a.», emanato con DPreg 29 novembre 2016, n. 223/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a.», emanato con DPreg 29 novembre 2016, n. 0223/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del DPreg. 0233/2016

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 0233/2016, è inserito il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1, possono essere destinate anche alle imprese aventi sede legale o unità operativa sul territorio regionale, finanziate da Veneto Banca s.p.a. e da Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e il cui titolare, nel caso di impresa individuale, o i cui soci, nel caso di società, siano stati coinvolti nella crisi di tali banche in veste di azionisti o obbligazionisti.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 del DPreg. 0233/2016

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 0233/2016, è inserito il seguente:

«2-bis. Possono, inoltre, ottenere le garanzie di cui a presente Capo, le PMI che, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), possiedono i seguenti requisiti:

a) risultavano beneficiarie di rapporti di finanziamento con Veneto Banca s.p.a. e con Banca Popolare di Vicenza s.p.a. alla data, rispettivamente, del 2 dicembre 2015 e alla data del 16 febbraio 2016;

b) il cui titolare, nel caso di impresa individuale, ovvero uno o più soci delle quali, nel caso di società, risultavano titolari di azioni o obbligazioni della Veneto Banca s.p.a. o della Banca Popolare di Vicenza alla data, rispettivamente, del 2 dicembre 2015 e alla data del 16 febbraio 2016.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: Il Presidente: SERRACCHIANI

18R00081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 novembre 2017, n. 0271/Pres.

LR 18/2005, art. 77-bis. Regolamento recante la disciplina dell'Elenco regionale dei terzi membri dei collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all'articolo 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e in particolare l'art. 2, comma 2, numero 9), secondo cui la Regione esercita gli adempimenti in materia di collegi di conciliazione e arbitrato di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

Visto, altresì l'art. 77-bis della sopra citata legge regionale 18/2005 secondo il quale:

- per l'esercizio delle funzioni sopra menzionate il terzo membro dei collegi di conciliazione e arbitrato, in difetto di accordo tra le parti, è prioritariamente individuato nell'ambito dei dipendenti regionali ed a tal fine è costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, un apposito elenco regionale cui possono iscriversi i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D che abbiano partecipato e superato corsi per mediatori e conciliatori;



- con regolamento regionale sono disciplinate, in particolare, le modalità d'iscrizione, di tenuta e di cancellazione dall'elenco, nonché le modalità di individuazione del terzo membro nel rispetto del principio di rotazione;

Visto il testo del «Regolamento recante la disciplina dell'elenco regionale dei terzi membri dei collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all'art. 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2017, n. 2279;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante la disciplina dell'elenco regionale dei terzi membri dei collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all'art. 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante la disciplina dell'elenco regionale dei terzi membri dei collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all'art. 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina del terzo membro dei collegi di conciliazione ed arbitrato, in caso di mancato accordo tra le parti, definendo, in particolare, le modalità di iscrizione, di tenuta e di cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) nonché le modalità di individuazione del terzo membro nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 2.

Elenco regionale

1. L'elenco regionale di cui all'art. 1, di seguito denominato elenco, è tenuto presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.

2. L'elenco contiene i nominativi dei soggetti che svolgono le funzioni di terzo membro dei collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 77-bis della legge regionale 18/2005 nel caso di mancato accordo tra le parti per la nomina del terzo membro, individuati prioritariamente nell'ambito dei dipendenti regionali.

3. L'elenco è suddiviso in sezioni per ambiti territoriali provinciali.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale

1. Per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 1 è necessario il possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) essere dipendente regionale, appartenente a una categoria non inferiore alla D;

b) aver partecipato e superato un corso per mediatori e conciliatori, organizzato dall'Amministrazione regionale oppure da enti di formazione iscritti all'apposito elenco costituito presso il Ministero della giustizia che abiliti all'iscrizione ad un organismo di conciliazione.

Art. 4.

Modalità d'iscrizione nell'elenco regionale

1. Il dipendente regionale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, presenta, tramite la propria casella di posta elettronica d'ufficio, la richiesta d'iscrizione all'elenco regionale dei terzi membri utilizzando il modello allegato all'interpello di cui al comma 2 ed esprimendo la preferenza per l'inserimento in una o più sezioni provinciali.

2. La richiesta d'iscrizione è trasmessa entro il termine previsto dall'interpello, denominato «Richiesta di disponibilità di arbitri regionali in materia di lavoro, ai sensi dell'art. 77-bis della legge regionale 18/2005», che l'Amministrazione regionale presenta periodicamente.

3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, cui sono trasmesse le richieste di partecipazione all'esito dell'interpello, iscrive nell'elenco il richiedente in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

4. Il dipendente iscritto è identificato con cognome, nome, data di nascita e struttura di appartenenza e inserito, in ordine alfabetico, in ciascuna sezione provinciale per cui ha espresso preferenza.

5. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, se accerta la non sussistenza, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'art. 3, lo comunica a mezzo posta elettronica d'ufficio al richiedente.

6. Il responsabile dell'attività dei conflitti in materia di lavoro all'interno Direzione centrale competente è iscritto nell'elenco regionale al di fuori delle sezioni di cui al comma 3 dell'art. 2.

Art. 5.

Tenuta dell'elenco regionale

1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede alla tenuta dell'elenco regionale.

2. Il dipendente iscritto comunica alla Direzione centrale ogni variazione dei dati che lo riguardano.

3. Il dipendente iscritto che non accetta per cinque volte consecutive la richiesta di far parte di un collegio di conciliazione ed arbitrato è cancellato d'ufficio dall'elenco regionale.


4. Lo svolgimento dell'attività di terzo membro dei collegi di conciliazione ed arbitrato è considerata attività di servizio ed è svolta gratuitamente.

Art. 6.

Modalità d'individuazione del personale iscritto nell'elenco regionale

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il responsabile dell'attività dei conflitti in materia di lavoro della Direzione centrale competente, quando perviene, da parte di un lavoratore, una richiesta di costituzione di collegio di conciliazione ed arbitrato priva dell'accordo delle parti sulla nomina del terzo membro, formula, a mezzo posta elettronica d'ufficio, al primo dipendente iscritto nell'elenco prioritariamente dell'ambito territoriale provinciale corrispondente a quello in cui si riunirà il collegio, la richiesta di far parte del collegio da costituire, svolgendo le funzioni di terzo membro.

2. Il dipendente iscritto, entro il termine perentorio di tre giorni, accertata e dichiarata la mancanza di conflitto d'interessi con le parti, dà conferma via posta elettronica d'ufficio della propria disponibilità o, per motivate esigenze personali o professionali, comunica la non accettazione.



La mancata risposta entro il termine si considera non accettazione.

3. In caso di mancata accettazione del primo dipendente iscritto, il responsabile dell'attività dei conflitti in materia di lavoro all'interno Direzione centrale competente scorre l'elenco di cui al comma 1.

4. Per ogni successiva richiesta di individuazione del terzo membro si applicano i commi da 1 a 3 tramite il meccanismo dello scorrimento dell'elenco regionale.

5. Il responsabile dell'attività dei conflitti in materia di lavoro, in forza della specifica competenza in materia, può, nei casi di particolare complessità, svolgere le funzioni di terzo membro del collegio di conciliazione ed arbitrato.

Art. 7.

Modalità d'individuazione di soggetti esterni

1. Qualora la procedura di individuazione del terzo membro di cui all'art. 6 sia completata senza l'individuazione di un dipendente iscritto nella sezione provinciale dell'elenco corrispondente a quella in cui si riunirà il collegio, il responsabile dell'attività dei conflitti in materia di lavoro richiede al consiglio dell'ordine degli avvocati e dell'ordine dei consulenti del lavoro competenti per l'ambito territoriale in cui si riunirà il collegio, il nominativo dei professionisti disponibili a svolgere l'attività di terzo membro.

2. I nominativi di cui al comma 1 sono ordinati alfabeticamente.

3. Il responsabile dell'attività dei conflitti in materia di lavoro individua il nominativo del terzo membro tramite il meccanismo dello scorrimento dei nominativi dei professionisti forniti.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: Il Presidente: SERRACCHIANI

18R00087

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2017, n. 17.

Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 53 del 5 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata ai sensi dell'art. 15, quarto comma, dello Statuto speciale;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'articolo 5

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale), è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'elenco in formato elettronico, per ogni Comune, dei promotori e degli altri sottoscrittori con l'indicazione dei rispettivi luogo e data di nascita, nonché Comune di iscrizione nelle liste elettorali.»

2. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2003 è sostituita dalla seguente:

«*b*) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero di sottoscrittori contenuto nell'elenco di cui al comma 1, lettera *b*);».

Art. 2.


Modificazioni all'art. 6

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2003 sostituito dal seguente:

«1. Entro quindici giorni dal deposito del testo della proposta di legge di iniziativa popolare, il segretario generale verifica che almeno duecento delle firme raccolte siano regolarmente autenticate e siano apposte da sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2003, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la segreteria generale trasmette l'elenco di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b*), ai singoli comuni per una verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della Regione. I sindaci, entro tre giorni dalla richiesta, trasmettono, con posta elettronica certificata, i relativi certificati, anche collettivi, di iscrizione nelle liste elettorali del rispettivo Comune.».



Art. 3.

Modificazioni all'art. 10

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati di cui all'art. 5, comma 2, depositano i fogli contenenti le firme presso la Segreteria generale del Consiglio della Valle. Ai fogli contenenti le firme sono allegati, per ogni Comune, l'elenco in formato elettronico dei sottoscrittori, in ordine alfabetico e con l'indicazione dei rispettivi luogo e data di nascita, nonché Comune di iscrizione alle liste elettorali, oltre alle dichiarazioni di disponibilità ad autenticare le firme rese dai soggetti tenuti a renderle ai sensi dell'art. 9, comma 2.»

2. La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2003 è sostituita dalla seguente:

«*b)* sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero di sottoscrittori contenuto nell'elenco di cui al comma 2;».

3. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«4. Entro venticinque giorni dal deposito, il segretario generale verifica:»;

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* se almeno millecinquecento delle firme raccolte sono autenticate ai sensi dell'art. 9 e sono apposte da sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.»

4. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2003, come modificato dal comma 3, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al comma 4, la Segreteria generale trasmette l'elenco di cui al comma 2 ai singoli comuni per una verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della Regione. I sindaci, entro tre giorni dalla richiesta, trasmettono, con posta elettronica certificata, i relativi certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali del rispettivo Comune.»

5. La lettera *c)* del comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2003 è sostituita dalla seguente:

«*c)* non regolarmente autenticate o apposte da sottoscrittori non iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.»

Art. 4.

Modificazioni all'art. 18

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2003 è sostituita dalla seguente:

«*b)* l'elenco in formato elettronico, per ogni Comune, dei promotori e degli altri sottoscrittori con l'indicazione dei rispettivi luogo e data di nascita, nonché Comune di iscrizione nelle liste elettorali.»

2. La lettera *b)* del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2003 è sostituita dalla seguente:

«*b)* sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero di sottoscrittori contenuto nell'elenco di cui al comma 1, lettera *b)*;».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 19

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Entro quindici giorni dal deposito del quesito referendario, il segretario generale verifica che almeno duecento delle firme raccolte siano regolarmente autenticate e siano apposte da sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 19/2003, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la Segreteria generale trasmette l'elenco di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, ai singoli comuni per una verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della Regione. I sindaci, entro tre giorni dalla richiesta, trasmettono, con posta elettronica certificata, i relativi certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali del rispettivo Comune.»

Art. 6.

Modificazioni all'art. 24

1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati di cui all'art. 18, comma 2, depositano i fogli contenenti le firme presso la Segreteria generale del Consiglio della Valle. Ai fogli contenenti le firme sono allegati, per ogni Comune, l'elenco in formato elettronico dei sottoscrittori, in ordine alfabetico e con l'indicazione dei rispettivi luogo e data di nascita, nonché Comune di iscrizione alle liste elettorali, oltre alle dichiarazioni di disponibilità ad autenticare le firme rese dai soggetti tenuti a renderle ai sensi dell'art. 9, comma 2.»


2. La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 19/2003 è sostituita dalla seguente:

«*b)* sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero di sottoscrittori contenuto nell'elenco di cui al comma 2;».

3. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 19/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«4. Entro venticinque giorni dal deposito, il segretario generale verifica:»;



b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) se almeno quattromila delle firme raccolte sono autenticate ai sensi dell'art. 9 e sono apposte da sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 19/2003, come modificato dal comma 3, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al comma 4, la Segreteria generale trasmette l'elenco di cui al comma 2 ai singoli comuni per una verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della Regione. I sindaci, entro tre giorni dalla richiesta, trasmettono, con posta elettronica certificata, i relativi certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali del rispettivo Comune.».

5. La lettera c) del comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 19/2003 è sostituita dalla seguente:

«c) non regolarmente autenticate o apposte da sottoscrittori non iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 novembre 2017

VIÉRIN

(*Omissis*).

18R00110

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 20 novembre 2017, n. 29, della Regione Basilicata, recante «Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà». (Pubblicato nel B.U.R.B. n. 48 del 1° dicembre 2017).

Si comunica che per mero errore materiale, all'art. 7 della legge regionale n. 29 del 20 novembre «Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà», pubblicata nel B.U.R. n. 46 del 21 novembre 2017, è stata omessa la rubrica: «Istituzione del servizio civile volontario degli anziani».

18R00032

Avviso di rettifica alla legge regionale 20 novembre 2017, n. 30, della Regione Basilicata, recante «Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva». (Pubblicato nel B.U.R.B. Speciale n. 49 del 7 dicembre 2017).


Per mero errore materiale si ripubblica il testo corretto dell'art. 5 della legge regionale n. 30 del 20 novembre 2017 ad oggetto: «Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva», pubblicata nel B.U.R. n. 46 del 21 novembre 2017.

«Art. 5.

Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale degli interpreti LIS

1. L'iscrizione all'albo degli interpreti LIS avviene con apposita richiesta in carta semplice, datata e sottoscritta, del soggetto interessato, indirizzata all'Assessorato regionale alle Politiche della Persona e corredata della seguente documentazione:

- a) generalità;
- b) indicazione di recapito e reperibilità;



c) titolo di studio conseguito;
d) copia della qualifica professionale rilasciata ai sensi della legge sulla formazione 21 dicembre 1978, n. 845,
art. 14;

e) certificazione attestante attività di stage o professionale presso enti o associazioni di categoria.

2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo regionale degli interpreti di LIS i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente all'Unione europea;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) diploma quinquennale di scuola media superiore di secondo grado;

d) qualifica di interprete LIS conseguita in un corso di almeno 1200 ore svolto presso Enti riconosciuti dalla Regione o dallo Stato italiano;

e) certificazione attestante attività di stage o professionale presso enti o associazioni di categoria.

3. Possono, altresì, richiedere l'iscrizione all'albo regionale degli interpreti di LIS, anche cittadini madrelingua - sordi - in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente all'Unione europea;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) diploma quinquennale di scuola media superiore di secondo grado;

d) certificazione del possesso del livello di competenza 82 di italiano parlato oppure certificazione linguistica della conoscenza di lingue dei segni straniere, rilasciate da enti accreditati/riconosciuti secondo la vigente normativa sull'istruzione e/o formazione.


È istituita una specifica sezione dell'albo destinata a soggetti madrelingua.».

18R00033

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-022) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 6 1 6 *

€ 3,00

